SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 9 MARZO 1978 [1]

Kühlhaus Zentrum AG
contro Hauptzollamt Hamburg-Harburg
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht d'Amburgo)

Causa 79/77

Massime

Agricoltura — Importi compensativi monetari — Importazioni da paesi terzi — Esenzione dal prelievo — Riduzione dell'importo compensativo monetario mediante applicazione di un coefficiente correttore — Inammissibilità

(Regolamento della Commissione n. 1380/75, art. 4, n. 3)

Il regolamento (CEE) n. 1380/75 non va interpretato nel senso che, quando vengono importate in uno Stato membro merci provenienti da paesi terzi per le quali il prelievo è stato fissato ma non riscosso, mentre viene riscosso un importo compensativo monetario, quest'ultimo importo deve essere ridotto moltiplicandolo per un coefficiente monetario.

Nel procedimento 79/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht d'Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra

KÜHLHAUS ZENTRUM AG, con sede in Amburgo,

e

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-HARBURG,

domanda concernente l'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1975 n. 1380, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU 30 maggio 1975, n. L 139, pag. 37),

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; A. M. Donner e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

La ditta tedesca Kühlhaus Zentrum AG, attrice nella causa principale, proprietaria d'un magazzino doganale privato, faceva porre in libera pratica il 12 novembre 1975 una partita di carne di manzo congelata proveniente dall'Argentina. L'importazione veniva effettuata nell'ambito d'un contingente tariffario aperto dalla Comunità a favore di paesi terzi in forza di accordi conclusi in base al GATT. Detto contingente permetteva, previa applicazione d'un dazio doganale del 20 %, l'importazione d'un determinato quantitativo di carne in esenzione da prelievo.

Sulla merce veniva riscosso un importo compensativo monetario pari a DM 1 866,80. L'attrice proponeva reclamo contro tale riscossione affermando che si sarebbe dovuto applicare all'importo compensativo monetario il coefficiente contemplato dall'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, il che lo avrebbe diminuito di DM 1 483,20, cioè della somma che viene detratta dal prelievo quando si applica al prelievo stabilito il coefficiente di cui al citato art. 4, n. 3.

Dopo che lo Hauptzollamt di Amburgo-Harburg, convenuto nella causa principale, aveva respinto il reclamo, l'attrice adiva il Finanzgericht di Amburgo.

Quest'ultimo, ritenendo di trovarsi di fronte ad un problema di interpretazione ed eventualmente di validità di norme comunitarie, decideva, con ordinanza 1 giugno 1977, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se il regolamento CEE n. 1380/75 debba interpretarsi nel senso che, all'importazione negli Stati membri di prodotti d'origine extracomunitaria, per i quali è stato fissato il prelievo, ma ne è sospesa l'esazione, e per i quali è applicato un importo compensativo monetario, detto

importo viene ridotto moltiplicandolo per un coefficiente.

2) In caso di soluzione positiva del punto 1.

 Se l'importo compensativo monetario vada ridotto dell'importo di cui andrebbe ridotto il prelievo, se fosse riscosso, applicando il coefficiente indicato dal regolamento CEE n. 2147/75.

3) In caso di soluzione negativa del punto 1.

 Se il regolamento CEE n. 1380/75 sia nullo in quanto, nel caso in cui il prelievo sia fissato in unità di conto, ma ne sia sospesa l'esazione, l'importo compensativo per le importazioni dai paesi terzi nella Repubblica federale di Germania non viene ridotto applicando un coefficiente.

L'ordinanza di rinvio perveniva alla Corte il 4 luglio 1977.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di assegnare il procedimento alla Prima sezione.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

Secondo l'*attrice nella causa principale* risulta dal settimo considerando del regolamento n. 1380/75 che sebbene, per effettuare un calcolo esatto, occorra fissare gli importi compensativi monetari a tassi differenti a seconda che si tratti di scambi con altri Stati membri o con paesi terzi, conviene, per motivi di semplificazione e alla stregua del regolamento n. 1463/73, adoperare in entrambi i casi tassi identici. A causa di ciò, la correzione normalmente necessaria degli importi compensativi monetari è stata spostata ed applicata agli oneri all'importazione, alle restituzioni e a tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi.

Di conseguenza, gli importi compensativi monetari per le importazioni da paesi terzi nella Repubblica federale di Germania sono fissati o, comunque, riscossi ad un tasso eccessivo quando viene sospesa la riscossione dei prelievi. In tal caso, infatti, non ha luogo la correzione degli importi compensativi monetari spostata sui prelievi. La correzione dovrebbe quindi essere effettuata sugli importi compensativi stessi, che dovrebbero essere ridotti d'un ammontare corrispondente al coefficiente monetario moltiplicato per il prelievo.

Il regolamento n. 1380/75 dispone che il coefficiente sia applicato non già agli oneri all'importazione riscossi, bensì a quelli «fissati in unità di conto». Ciò dovrebbe valere anche quando tali oneri all'importazione, una volta fissati, non sono effettivamente riscossi perché sospesi.

Una diversa interpretazione del regolamento n. 1380/75 violerebbe il divieto di discriminazione nonché il principio della parità di trattamento, ed in particolare l'art. 40, n. 3, del Trattato CEE. Essa condurrebbe anzitutto a trattare illegittimamente in modo identico situazioni differenti. Verrebbero infatti riscossi importi compensativi monetari identici, senza correzione degli altri oneri all'importazione, tanto sulle importazioni da Stati membri quanto sulle importazioni da paesi terzi, benché le importazioni da paesi terzi nella Repubblica federale di Germania debbano sotto questo aspetto necessariamente essere assogettate ad oneri meno elevati.

Viceversa, situazioni simili verrebbero trattate, senza giustificato motivo, in modo diverso. Da un lato, le importazioni da paesi terzi sarebbero sottoposte ad oneri maggiori di quelli gravanti sulle importazioni da Stati membri.

Dall'altro lato, le importazioni da paesi terzi nella Repubblica federale verrebbero tassate più delle importazioni da paesi terzi in altri Stati membri. Gli altri Stati membri beneficerebbero in tali casi del vantaggio risultante da un importo compensativo monetario «esatto» e della sospensione dei prelievi, mentre gli importatori tedeschi sarebbero obbligati a versare un importo compensativo monetario non corretto e, quindi, eccessivo.

La *Commissione* rileva, in primo luogo, che le questioni sottoposte alla Corte non si limitano al settore della carne, ma si riferiscono, assai in generale, a «merci» e ad «importazioni da paesi terzi». Tuttavia, le considerazioni svolte dalla Commissione attengono agli aspetti particolari dell'importazione di cui si tratta nella causa principale.

La Commissione ricorda poi come essa ha interpretato il regolamento n. 974/71, determinante nel caso di specie, il quale dispone soltanto, al suo art. 2, che i tassi adottati (fissati in funzione dell'andamento della situazione monetaria) sono applicati «ai prezzi» tenendo conto della finalità del sistema, che è quella di garantire una compensazione del livello dei prezzi divenuti divergenti a causa dello sviluppo della situazione monetaria. Negli scambi intracomunitari, essa ha assunto come valore di riferimento i prezzi di garanzia (in particolare i prezzi d'intervento). Negli scambi con i paesi terzi, viceversa, i prelievi e le restituzioni comportano già una compensazione monetaria parziale (espressi in unità di conto e convertiti nelle monete nazionali dei rispettivi Stati membri applicando la parità — o ulteriormente i cosiddetti «tassi di conversione verdi» — questi importi compensano integralmente la differenza fra i prezzi mondiali presi come base ed il livello di prezzi dello Stato membro interessato). Di conseguenza, gli importi compensativi monetari da applicarsi nei confronti dei paesi terzi sono stati calcolati in modo da riferirsi solamente alla parte dei prezzi non ancora compensata dai prelievi o dalle restituzioni, cioè ai prezzi mondiali che stanno alla base di questi ultimi.

In una seconda fase del sistema, la Commissione, volendo semplificare il lavoro amministrativo, ha deciso di fissare, tanto per gli scambi intracomunitari quanto per gli scambi con paesi terzi, importi compensativi monetari di base uniformi, calcolati con riferimento ai prezzi comunitari di garanzia. Tali importi richiedono tuttavia una correzione giacché la necessaria compensazione monetaria è già garantita dal prelievo o dalla restituzione. È stato dunque fissato nei regolamenti emanati dalla Commissione a partire dal 1° marzo 1973 (regolamenti nn. 648/73 del 1° marzo 1973 e 1463/73 del 30 maggio 1973) un coefficiente, detto monetario, che esprime nel caso di Stati membri a moneta rivalutata l'effetto di rivalutazione ed in quello di Stati membri a moneta deprezzata l'effetto di svalutazione. Per la Repubblica federale di Germania, ad esempio, l'effetto di rivalutazione del DM rispetto al «tasso verde» è attualmente del 7,5 % ed il coefficiente monetario è di conseguenza pari allo 0,925 % $\left(\frac{100 - 7{,}5}{100}\right)$.

Per la Francia l'effetto di svalutazione del franco francese è attualmente del 14,5 % ed il coefficiente monetario è di conseguenza pari all'1,145 % $\left(\frac{100 + 14{,}5}{100}\right)$.

Nel sistema di calcolo attualmente applicato, l'importo compensativo monetario di base ed il coefficiente monetario formano dunque un tutto unico che costituisce il vero importo compensativo monetario.

Si sarebbe dunque, a prima vista, portati a concludere che l'importo compensativo monetario applicato nel caso di specie è eccessivo in quanto, vista l'esenzione dal prelievo, non poteva aver luogo la correzione normalmente prati-

cata mediante il coefficiente monetario. Ma lo scarto fra l'importo compensativo monetario effettivamente applicato e quello calcolato in modo teoricamente corretto è così leggero che può, in ultima analisi, essere trascurato. Il calcolo effettuato dall'attrice nella causa principale, che valuta in DM 1 483,20 la parte dell'importo compensativo monetario superiore alla cifra dovuta nel caso concreto, si fonda su dati inesatti. L'attrice vorrebbe che l'importo compensativo monetario fosse diminuito d'una somma pari a quella che sarebbe stata detratta dal prelievo (teorico) se fosse stato applicato il coefficiente in vigore all'epoca dei fatti (0,9 %); essa vorrebbe, in altri termini, ottenere una riduzione del prelievo del 10 %.

Tale metodo di calcolo è sprovvisto di qualsiasi fondamento giuridico giacché, in mancanza d'un prelievo effettivamente applicabile, non sussiste alcun punto di riferimento per l'applicazione del coefficiente monetario. Esso è inoltre contrario all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75. Il calcolo dell'importo compensativo monetario può tutt'al più essere corretto mediante un ritorno al metodo di calcolo iniziale, sulla base del prezzo che la merce importata ha sul mercato mondiale. L'impiego di detto metodo permetterebbe all'attrice nella causa principale di lucrare circa 7 pfennig il kg, cioè DM 193,46 (pari più o meno all'1 % del valore della merce). Lo scarto fra i due risultati si spiega con il fatto che, per quanto riguarda il prodotto controverso, il calcolo dell'importo compensativo monetario è influenzato in partenza da due elementi specifici: in primo luogo, l'importo compensativo monetario di base applicato alla carne bovina non è stabilito in funzione del prezzo d'intervento, bensì in funzione d'un prezzo ridotto del 10 % per tenere maggiormente conto del livello reale dei prezzi di mercato in questo settore; in secondo luogo, si impiegano per il calcolo dell'importo compensativo monetario applicato al prodotto di carne bovina controverso dei coefficienti di calcolo (trasformazione) diversi da quelli adoperati per il calcolo del prelievo. L'importo compensativo monetario di base applicato al prodotto in questione è dunque inferiore ad un importo che fosse calcolato secondo gli stessi criteri adottati per il calcolo del prelievo. Ora, l'applicazione del coefficiente monetario al prelievo diminuisce l'importo compensativo totale più che nell'ipotesi in cui fosse stato calcolato, fin dall'inizio, sulla base del prezzo mondiale. Ciò ha per conseguenza, in definitiva, di avvantaggiare comparativamente le importazioni nei paesi a moneta svalutata. Tuttavia, non sarebbe giusto far operare ancora il vantaggio inerente al sistema applicando il coefficiente quando è soppresso il prelievo.

Tutto sommato, a causa delle particolari caratteristiche del calcolo dell'importo compensativo monetario nel settore delle carni bovine, non è possibile evitare taluni scarti rispetto alla soluzione ideale teorica, sia che si adoperi uno dei due metodi di calcolo sia che si adoperi l'altro, ma tali scarti non superano limiti sopportabili e non generano comunque divari di ampiezza tale da poter causare una perturbazione degli scambi. Perciò la Commissione non ha finora ritenuto necessario rinunciare al metodo di calcolo attualmente impiegato. La reintroduzione del vecchio sistema nel settore delle carni bovine esigerebbe, a causa delle costanti variazioni dei prezzi del mercato mondiale, un aggiornamento costante (per tutti gli Stati membri) degli importi compensativi monetari applicati alle importazioni dai paesi terzi; inoltre, l'accertamento di questi prezzi del mercato mondiale sarebbe di per sé stesso un fattore di incertezza.

La Commissione propone perciò di risolvere come segue le questioni poste dal Finanzgericht di Amburgo:

1) I regolamenti in vigore, e in particolare il regolamento n. 1380/75, non forniscono alcuna base legale per l'«applicazione di un coefficiente monetario moltiplicatore» — o, più esattamente, per una riduzione dell'importo compensativo monetario mediante l'applicazione di un coefficiente monetario al prelievo fittizio. Le autorità nazionali non possono quindi effettuare un simile adeguamento dell'importo compensativo monetario (che, in talune altre ipotesi, finirebbe del resto col portare ad un aumento). Una tale riduzione dell'importo compensativo monetario non è neppure giustificata sul piano economico, giacché avvantaggerebbe esageratamente le importazioni (nei paesi a moneta rivalutata).
2) Qualora, contrariamente alla tesi della Commissione, la prima questione fosse risolta in senso positivo, dovrebbe essere risolta nello stesso senso anche la seconda questione.
3) L'importo compensativo monetario riscosso in caso di esonero dal prelievo all'importazione del prodotto considerato è appena appena superiore all'importo che verrebbe riscosso ove fosse applicato un metodo di calcolo teoricamente perfetto. Differenze così insignificanti possono essere tollerate, tenuto conto delle inesattezze necessariamente collegate al carattere forfettario del sistema nonché delle complicazioni amministrative cui darebbe origine una modifica del metodo di calcolo.

L'attrice nella causa principale, con l'avv. K. Landry, del foro di Amburgo, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, in qualità d'agente, hanno presentato le proprie osservazioni orali all'udienza del 24 novembre 1977.

Essendo mutata nel frattempo la composizione della sezione, è stato deciso, sentite le parti nella causa principale, di riaprire il dibattimento all'udienza del 25 gennaio 1978.

Poiché le parti nella causa principale hanno dichiarato di attenersi a quanto precedentemente esposto, l'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni nel corso della medesima udienza.

In diritto

1 Con ordinanza 1° giugno 1977, pervenuta in cancelleria il 4 luglio successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni concernenti l'interpretazione e la validità del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1975 n. 1380, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 139, pag. 37);

le predette questioni sono state sollevate nell'ambito d'una causa concernente la riscossione di importi compensativi monetari su una partita di carne di manzo congelata, d'origine argentina, importata dalla ditta tedesca Kühlhaus Zentrum, attrice nella causa principale;

l'importazione è stata realizzata nell'ambito d'un contingente tariffario aperto dalla Comunità in favore di paesi terzi sulla base d'accordi stipulati ai sensi del GATT, i quali consentono l'esenzione dal prelievo;

sulla merce è stato riscosso un importo compensativo monetario di DM 1 866,80. L'atto di riscossione è stato impugnato dall'attrice nella causa principale;

il ricorso si fonda sull'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, la cui applicazione imporrebbe — secondo l'attrice — di ridurre il conguaglio monetario d'una somma pari a quella che viene dedotta dal prelievo quando a quest'ultimo si applica il coefficiente menzionato nel predetto art. 4, n. 3.

2 Si chiede se il regolamento CEE n. 1380/75 debba interpretarsi nel senso che, all'importazione negli Stati membri di prodotti d'origine extracomunitaria, per i quali è stato fissato il prelievo, ma ne è sospesa l'esazione, e per i quali è applicato un importo compensativo monetario, detto importo viene ridotto moltiplicandolo per un coefficiente;

si chiede poi, in caso di soluzione positiva della questione precedente, se l'importo compensativo monetario vada ridotto dell'importo di cui andrebbe ridotto il prelievo, se fosse riscosso, applicando il coefficiente indicato dal regolamento CEE n. 2147/75;

si domanda infine, in caso di soluzione negativa della prima questione, se il regolamento CEE n. 1380/75 sia nullo in quanto, nel caso in cui il prelievo sia fissato in unità di conto, ma ne sia sospesa l'esazione, l'importo compensativo per le importazioni dai paesi terzi nella Repubblica federale di Germania non viene ridotto applicando un coefficiente.

3 L'art. 4, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1380/75 è del seguente tenore:

«3. Tuttavia, viene applicato un coefficiente:

a) ...

b) negli scambi coi paesi terzi, agli oneri all'importazione, nonché alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione, fissati in unità di conto ...

Tale coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.

4. Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati o, secondo il caso, diminuiti di importi compensativi 'adesione' e di importi compensativi monetari, e se al tempo stesso deve loro applicarsi un coefficiente, le operazioni necessarie sono le seguenti:

 a) il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo 'adesione';

 b) al risultato viene applicato il coefficiente;

 c) l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, viene diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario.»;

4 nel settimo considerando dello stesso regolamento, la Commissione spiega come segue la necessità di applicare il coefficiente:

«considerando che gli importi compensativi 'adesione', nonché gli elementi fissi ai sensi dell'articolo 61 dell'atto di adesione (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14), gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi, fissati in unità di conto, sono convertiti, come i prezzi negli Stati membri interessati, nelle monete di tali Stati membri mediante i tassi previsti nell'ambito della politica agraria comune; che è pertanto necessario basarsi per il calcolo dell'importo compensativo monetario solo sulla differenza tra il livello di prezzo e l'importo espresso in unità di conto di cui trattasi; che, nell'intento di semplificare il sistema per consentire l'applicazione di un importo compensativo identico negli scambi di un dato Stato membro con ciascuno degli altri Stati membri e con i paesi terzi, è opportuno correggere gli importi compensativi 'adesione' nonché gli elementi fissi, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi mediante un coefficiente che esprima la situazione della moneta dello Stato membro che deve applicare l'importo compensativo monetario.»;

5 l'attrice nella causa principale, richiamandosi al testo del considerando ed in particolare alla frase «che è pertanto necessario basarsi per il calcolo dell'importo compensativo monetario solo sulla differenza fra il livello di prezzo e l'importo espresso in unità di conto di cui trattasi», afferma che il suddetto art. 4 va interpretato nel senso che è sufficiente che il prelievo sia fissato in unità di conto, anche se non è riscosso, e che, in tal caso, l'importo compensativo monetario deve essere ridotto d'una somma corrispondente alla dedu-

zione effettuata mediante l'applicazione del coefficiente al prelievo non riscosso.

6 Per ragioni di semplicità amministrativa, la Commissione ha deciso il 1° marzo 1973 di fissare, tanto per gli scambi intracomunitari quanto per il commercio con i paesi terzi, importi compensativi monetari di base uniformi calcolati con riferimento ai prezzi di garanzia comunitari;

tuttavia, gli importi compensativi monetari richiedono, in linea di principio, una correzione per le importazioni da paesi terzi (o le esportazioni in paesi terzi), giacché la necessaria compensazione è già stata garantita dal prelievo o dalla restituzione;

tale correzione viene effettuata mediante il coefficiente di cui all'art. 4 del regolamento n. 1380/75;

se è vero, da una parte, che a prima vista l'importo compensativo monetario applicato all'importazione effettuata dall'attrice nella causa principale può sembrare eccessivo giacché, vista l'esenzione dal prelievo, la correzione normalmente praticata mediante il coefficiente non ha potuto aver luogo, è altresì vero che questo risultato è conforme all'esplicito dettato del regolamento;

poiché il testo del regolamento è chiaro, l'interpretazione del suo art. 4 suggerita dall'attrice nella causa principale non può essere accolta;

la prima questione va dunque risolta in senso negativo.

7 L'attrice nella causa principale sostiene inoltre che, ove la sua interpretazione del regolamento di cui trattasi non fosse accolta, il regolamento stesso sarebbe viziato di «nullità assoluta» per violazione dei principi del divieto di discriminazione e della parità di trattamento, ed in particolare del principio enunciato all'art. 40, n. 3, del Trattato;

essa ritiene che la riscossione dell'intero importo compensativo monetario nell'ipotesi di importazioni effettuate in esenzione dal prelievo finisca col favorire le importazioni in paesi nei quali la moneta è svalutata e l'importo compensativo viene versato senza detrazioni, e con lo svantaggiare le importazioni in paesi nei quali la moneta è rivalutata e l'importo compensativo monetario viene riscosso senza correzioni.

8 Benché, nel caso d'un contingente proveniente da un paese terzo, ammesso nella Comunità senza riscossione di prelievo, si possa mettere in dubbio l'utilità d'applicare il sistema degli importi compensativi monetari, la disciplina comunitaria contempla l'applicazione di tale sistema a simili importazioni, salvo deroga speciale accordata dalla Commissione;

l'attrice nella causa principale non ha contestato l'applicazione del sistema degli importi compensativi monetari alle importazioni litigiose, bensì semplicemente il fatto che non sia stata effettuata una riduzione dell'importo mediante l'applicazione del coefficiente monetario;

è connaturale al sistema degli importi compensativi monetari la circostanza che essi siano fissati in modo forfettario e generale per prodotti o gruppi di prodotti;

l'esenzione dal prelievo per il contingente in esame costituiva una deroga eccezione al sistema comunitario di determinazione dei prezzi nel settore delle carni bovine, dimodoché gli importatori che hanno potuto profittare di tale esenzione si sono trovati in una situazione non comparabile a quella degli altri importatori;

dato che una discriminazione consiste innanzitutto nel trattamento differente di situazioni simili, la censura di discriminazione è di fatto infondata per quanto concerne l'applicazione del regolamento n. 1380/75 alle merci importate nell'ambito del contingente esentato dal prelievo;

9 risulta da quanto precede che l'esame della terza questione non ha posto in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento di cui si discute.

Sulle spese

10 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 1° giugno 1977, dichiara:

1° **Il regolamento (CEE) n. 1380/75 non va interpretato nel senso che, quando vengono importate in uno Stato membro merci provenienti da paesi terzi, per le quali il prelievo è stato fissato, ma non riscosso, mentre viene riscosso un importo compensativo monetario, quest'ultimo importo deve essere ridotto moltiplicandolo per un coefficiente monetario.**

2° **L'esame della terza questione non ha posto in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento di cui si discute.**

Bosco Donner O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 marzo 1978.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione

G. Bosco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 25 GENNAIO 1978 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Abbiamo oggi a che fare con una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte dal Finanzgericht di Amburgo. Attrice nella causa principale è la ditta Kühlhaus Zentrum AG, convenuto lo Hauptzollamt di Amburgo-Harburg.

L'attrice è proprietaria in Amburgo di un magazzino doganale aperto e in quanto tale s'è trovata a dover versare

1 — Traduzione dall'inglese.